



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0090/2013, presentata da Richard de Jong, cittadino olandese, sul rifiuto di un visto d'ingresso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta dell'ambasciata tedesca in Ghana. La moglie ghanese vi aveva presentato domanda per un visto d'ingresso, che era stato rifiutato dal personale dell'ambasciata. Il firmatario afferma che lui e la moglie avevano presentato tutta la documentazione richiesta ai sensi della direttiva 2004/38/CE per quanto concerne il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per l'ottenimento di un visto. L'ambasciata inizialmente voleva indagare sull'identità della moglie del firmatario, nonostante detenesse un passaporto convalidato dall'ambasciata olandese. Tale indagine sarebbe costata 600 EUR, a carico del firmatario. Egli ritiene che ciò violi la direttiva 2004/38/CE. Il firmatario e la moglie attendono ora da diversi mesi il visto e chiedono l'assistenza del Parlamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

La petizione risale al gennaio 2013 e il firmatario sostiene che in quel momento non era ancora stata presa una decisione sul visto per sua moglie.

In contemporanea con la petizione, il firmatario ha presentato una denuncia alla Commissione in proposito. Il relativo esame si è concluso sulla base delle motivazioni sottoelencate enunciate in una lettera inviata al firmatario nel settembre 2013.

L'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

I rispettivi limiti e condizioni figurano nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri¹. La direttiva 2004/38/CE si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo (articolo 3, paragrafo 1 della direttiva). I familiari di tali cittadini UE hanno il diritto di ingresso (articolo 5, paragrafo 1 della direttiva) e, in base alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d della direttiva, hanno il diritto di soggiorno nello Stato membro. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, gli Stati membri possono esigere che i membri della famiglia che non sono cittadini dell'Unione abbiano un visto di ingresso.

Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea², tali familiari hanno non solo il diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere a queste persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.

Poiché questo diritto deriva unicamente dai legami familiari, le autorità nazionali possono chiedere ai membri della famiglia di presentare i seguenti documenti:

- prova dell'identità – ad esempio il passaporto in corso di validità – che consente alle autorità nazionali di appurare a chi appartiene la domanda oggetto di valutazione;
- prova dei legami familiari – ad esempio un certificato di matrimonio in corso di validità – che permette alle autorità nazionali di verificare se il richiedente è un familiare di un cittadino dell'UE; nonché
- la prova che il cittadino UE esercita in quel momento il diritto di circolare liberamente nello Stato membro di accoglienza o che eserciterà questo diritto all'arrivo dei membri della sua famiglia, così da permettere alle autorità nazionali di verificare che il richiedente risiederà nello Stato membro di accoglienza insieme al cittadino dell'UE.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

² Cfr., *inter alia*, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 *Commissione/Spagna* (Racc. 2006, pag. I-1097).

L'onere della prova applicabile nel quadro della domanda di visto ai sensi della direttiva incombe al richiedente: spetta al richiedente il visto dimostrare di rientrare nel campo di applicazione della direttiva.

Il diritto di ottenere un visto d'ingresso, tuttavia, non è incondizionato, poiché il diritto dell'UE consente agli Stati membri di vietare ai familiari di un cittadino dell'UE di entrare nel loro territorio, là dove rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, ai sensi del capo VI della direttiva 2004/38/CE o in caso di abuso o frode.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti) definisce le regole generali relative alle condizioni e alle procedure di rilascio di visti di soggiorno di breve durata. Al fine di garantire un'attuazione armonizzata delle disposizioni del regolamento, è stato adottato un manuale relativo al trattamento delle domande di visto e alla modifica dei visti rilasciati.

La parte III di questo manuale contiene anche un capitolo sul trattamento delle domande di visto presentate da richiedenti coperti dalla direttiva. Questo capitolo si basa sul principio secondo cui la direttiva 2004/38/CE costituisce una *lex specialis* rispetto al codice dei visti, il che significa che si applica unicamente quando la direttiva non prevede disposizioni specifiche. La parte III del manuale descrive le agevolazioni per il rilascio dei visti che gli Stati membri devono accordare ai familiari di cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di paesi terzi.

Il manuale non è giuridicamente vincolante ma fissa un punto di riferimento in relazione al quale la Commissione esamina se le agevolazioni della direttiva sono state debitamente rispettate.

Conformemente al punto 3.8 della parte III del manuale concernente il rifiuto di rilascio del visto, un familiare può vedersi rifiutare un visto unicamente per le seguenti ragioni:

- il richiedente il visto non ha dimostrato di essere coperto dalla direttiva sulla base della domanda di visto e dei documenti giustificativi allegati di cui al punto 3.6;
- le autorità nazionali dimostrano che il richiedente il visto rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica; o
- le autorità nazionali dimostrano l'esistenza di abuso o frode.

Negli ultimi due casi, l'onere della prova spetta alle autorità nazionali, che devono essere in grado di presentare prove a sostegno della loro affermazione secondo cui al richiedente il visto (*che ha fornito elementi sufficienti a riprova del fatto che soddisfa i criteri della direttiva*) non dovrebbe essere rilasciato un visto di ingresso per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica o per motivi di abuso o di frode.

Le autorità devono avere solide argomentazioni, nel rispetto di tutte le misure di salvaguardia offerte dalla direttiva 2004/38/CE, che deve essere correttamente e pienamente trasposta nel diritto nazionale. La decisione di respingere la domanda di visto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica o per motivi di abuso o di frode deve essere conforme al principio di proporzionalità e deve basarsi esclusivamente sul

comportamento personale del destinatario, il quale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Il rifiuto deve essere notificato per iscritto, essere pienamente motivato (*elencando ad esempio tutti gli aspetti giuridici e sostanziali presi in considerazione per concludere che il matrimonio è un matrimonio di convenienza o che l'estratto di nascita presentato è falso*) e deve specificare se e quando è possibile presentare ricorso, affinché la persona interessata possa adottare misure efficaci per la sua difesa.

Inoltre, per quanto concerne la notifica e la motivazione di un rifiuto, il punto 3.9 della parte III del manuale precisa che l'articolo 30 della direttiva dispone che i familiari devono essere informati per iscritto del rifiuto. Il rifiuto di rilasciare un visto a un familiare di un cittadino dell'Unione deve essere sempre debitamente motivato e elencare tutte le specifiche circostanze di fatto e di diritto che ne sono alla base, finché la persona interessata possa adottare misure efficaci per la sua difesa.

Conclusione

Oltre al fatto che al momento in cui è stata presentata la petizione non era ancora stata presa una decisione definitiva sulla domanda di visto, gli elementi forniti dal firmatario non consentono di concludere che le susposte norme della legislazione dell'Unione siano state violate.

Inoltre, dal momento che le disposizioni summenzionate della direttiva 2004/38/CE sono trasposte correttamente nel diritto tedesco, l'esame di un potenziale rifiuto di accordare un visto di ingresso incombe in primo luogo ai tribunali nazionali.

La Commissione spera che queste informazioni permettano di chiarire il quadro giuridico.